



Azienda Speciale Sociale
Valle Brembana / Azienda per i servizi alla persona

azienda speciale ex art. 114 D.Lgs. 267/00

Via Locatelli n. 1

24014 PIAZZA BREMBANA (BG)

Codice fiscale e Partita Iva n. 04589430166

Capitale in dotazione € 25.000,00 i.v.

DETERMINA del Direttore n.12 del 18/03/2025

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTO AI DIPENDENTI DEGLI ENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE VALLE BREMBANA

L'anno 2025 addì 18 del mese di marzo alle ore 12.00, presso la sede legale della società, è convenuto il Direttore dott. Gianantonio Farinotti, il quale

Prende atto

- che l'Azienda è costituita nella forma dell'Azienda Speciale e che il sottoscritto riveste la carica di Direttore con pieni poteri così come stabilito dall'art.16 dello statuto Aziendale;
- della delibera di G.E.n.3/11 del 29/03/2022, con la quale la Comunità Montana affida in sub delega all'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana lo svolgimento dei servizi e le funzioni previste nel Piano di zona e dalla convenzione di gestione associata, ferma restando la titolarità di Ente Capofila del Piano di Zona e della gestione dei servizi associati in capo alla Comunità Montana;
- della delibera n.5 del 01.04.2022 con la quale l'Amministratore Unico dell'A.S.S.V.B. accoglie e approva il contratto, formulato dalla Comunità Montana Valle Brembana, per lo svolgimento dei servizi e attività ivi indicate decorrenti dal 01 aprile 2022, con scadenza al 31 dicembre 2026, salvo rinnovo d'intesa tra le parti;
- della delibera dell'Amministratore Unico n.42 del 04/03/2025 di affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, dell'incarico professionale relativo alle funzioni di Direttore dell'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana per il triennio 2025/2027;

Visto il Regolamento degli Uffici de servizi e del personale, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n.17 del 01.07.2022, il quale stabilisce che la formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Azienda;

Preso atto che alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.n.36/2023 si ritiene necessario provvedere a organizzare dei corsi di formazione, fruibili non solo dal personale dell'Azienda, ma anche dai dipendenti/collaboratori degli Enti dell'Ambito Valle Brembana;

Visto il curriculum vitae, acquisito agli atti, del dott. Sergio Massimiliano Staffiere, dipendente del comune di Bagnatica con incarico di Elevata Qualificazione e Responsabile del Settore servizi alla persona, che risulta possedere le specifiche e comprovate competenze professionali e l'adeguata specializzazione per la realizzazione della formazione;

Visto che con ns.prot.n.893/2025 si è provveduto a trasmettere al comune di Bagnatica richiesta formale di autorizzazione per l'espletamento di incarichi esterni ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.n.165/2001 da parte del dott. Sergio Massimiliano Staffiere e che lo stesso, con comunicazione registrata a ns.prot.n.920/2025 ha rilasciato il nulla osta;

Considerato l'art.7, comma 6 del D.Lgs.n.165/2001, secondo il quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, gli Enti possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, purché vi siano determinate caratteristiche:

- il collaboratore esterno deve identificarsi in un esperto di particolare o comprovata specializzazione, anche universitaria, e l'incarico deve essere in linea con la specializzazione del soggetto e corrispondere o servire all'oggetto delle competenze istituzionali dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

Preso atto che, nella condizione attuale, sussistono tutti i requisiti di cui sopra;

Rilevato che la proposta relativa al percorso formativo in oggetto, costituita da tre incontri da quattro ore ciascuno per un costo totale di € 1.800,00 al lordo delle trattenute di legge, ovvero € .600,00 lordi per ogni singolo modulo, è così strutturata

- 24 marzo 2025, "*Sintel Show*";
- 01 aprile 2025, "*MEPA experience*";
- 26 aprile 2023, "*La giungla degli adempimenti*";

Richiamata la delibera Assembleare n.39 in data 09/12/2024 avente per oggetto "Esame ed approvazione Piano Programma, Bilancio annuale e Triennale 2025/2027 dell'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana" con la quale è stato approvato il Piano Programma dell'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana, comprensivo di Bilancio Annuale e Pluriennale annualità 2025/2027;

Vista la delibera dell'Amministratore Unico n.25/2025 che ha recepito quanto approvato in Assemblea dei Sindaci in data 28/01/2025 e ha approvato la variazione n.1 al bilancio del Piano di Zona;

Vista la determina del Direttore n.7/2025 che ha recepito quanto approvato in Assemblea dei Sindaci in data 06/03/2025 e ha approvato la variazione n.2 al bilancio del Piano di Zona;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere a:

- stipulare un contratto di collaborazione occasionale per la realizzazione dei corsi di aggiornamento di cui sopra al dott. Sergio Massimiliano Staffiere;
- impegnare l'importo complessivo di € .1.800,00 a carico del bilancio aziendale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di procedere a stipulare un contratto di collaborazione occasionale per la realizzazione dei corsi di aggiornamento di cui sopra al dott. Sergio Massimiliano Staffiere;
3. di impegnare l'importo complessivo di € .1.800,00 a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € .1.800,00 è posta a carico del bilancio dell'Azienda, cui competerà la liquidazione a seguito dell'espletamento dell'incarico stesso;
5. di disporre e autorizzare gli atti e gli adempimenti necessari entro i termini eventualmente previsti all'espletamento di quanto determinato ai punti precedenti.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Direttore

Gianantonio Farinotti

